



COMUNE DI EMPOLI

Settore III - Politiche Territoriali

Servizio Tutela Ambientale

ORDINANZA N. 404 DEL 07/10/2021

OGGETTO: ORDINANZA INGIUNZIONE EX L. 689/81 PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 44 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 19 LUGLIO 2013 E S.M.I.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3 – POLITICHE TERRITORIALI

Visto il verbale di accertamento di violazione amministrativa n 241A/2018 del 02/08/2018 della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese-Valdelsa – Comando Territoriale di Empoli – N. Cron. 319/2018 a carico del Sig. [OMISSIS...], nato a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e ivi residente in [OMISSIS...] [OMISSIS...], per la violazione a quanto previsto dall'art.44, comma 1 del Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani del Comune di Empoli, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 19/07/2013 e successive modificazioni e integrazioni;

Dato atto che dal suddetto verbale risulta che:

- in data 02 Agosto 2018, alle ore 18:20, La Polizia Municipale, attraverso la visione di fotogrammi agli atti dell'Ufficio, estratti dalla fotocamera AFC di videosorveglianza, ha accertato quanto segue;
 - in data 26 Giugno 2018, alle ore 11:01, in Via Pratella, in prossimità dell'intersezione con Via Tosco Romagnola, presso la campana della raccolta differenziata del vetro, adiacente alla postazione videosorvegliata e regolarmente segnalata, il conducente del veicolo marca [OMISSIS...] modello [OMISSIS...] targato [OMISSIS...] di proprietà del Sig. [OMISSIS...] sopra generalizzato, effettuava l'abbandono di rifiuti urbani, su area pubblica non rispettando gli obblighi e le prescrizioni del Regolamento Comunale di Empoli per la Gestione dei Rifiuti;
 - Nella fattispecie, veniva accertato l'abbandono di oggetti alla base della campana del vetro ivi posizionata;

Preso atto che:

- non è stato possibile contestare la violazione direttamente sul posto, e quindi si è provveduto alla notifica del verbale di accertamento e contestazione n. 241A/2018 del 2.8.2018 a mezzo di Raccomandata Atti Giudiziari nei confronti del trasgressore in data 14.08.2018, ai sensi della Legge n. 890/1982;

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

- il predetto verbale, non pervenuto al destinatario, si considera notificato dopo 10 giorni dalla spedizione della Raccomandata A/G, e quindi dalla data del 25.08.2018;
- il verbale di contestazione è stato regolarmente notificato, nei termini previsti dal comma 2 dell'art. 14 della Legge n. 689 del 24/11/1981 al trasgressore come sopra generalizzato;

Rilevato che:

- il verbale n. 241A/2018 elevato individua, per la violazione contestata, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;

Dato atto che:

- non risulta agli atti che sia avvenuto nel termine di 60 giorni dalla contestazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689 del 24/11/1981, il pagamento in misura ridotta della somma dovuta da parte del trasgressore come sopra generalizzato;
- non risultano pervenuti scritti difensivi e documenti o richieste di audizione nel termine di 30 giorni dalla contestazione, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 689 del 24/11/1981 da parte del trasgressore come sopra generalizzato;

Considerato che:

- l'art. 44, comma 1, del citato Regolamento dei Rifiuti stabilisce che “L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.”;
- l'art. 81, comma 1 del citato regolamento stabilisce che “La vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia Municipale.”;
- l'art. 82, comma 1 del citato regolamento stabilisce che “Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, salva la concorrenza con ipotesi di reato e salvo non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti, con il pagamento di una sanzione amministrativa nell'ambito di minimi e massimi prefissati, fissata in conformità all'art. 7-bis, comma 1, del d.lgs. 18.8.2000 n. 267.”;
- l'art. 82, comma 2 del citato regolamento aggiunge che “Nella successiva tabella, parte integrante del presente Regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi per le singole violazioni”;
- la citata tabella stabilisce, per la sanzione sopra richiamata, il pagamento di una sanzione amministrativa minima di € 25,00 e massima di € 500,00;

Richiamati i parametri indicati nell'art. 11 relativo ai criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie della legge 24 novembre 1981 n. 689 ai fini della relativa determinazione;

Richiamato l'articolo 28, comma 1 della Legge n. 689/1981 del 24/11/1981, secondo il quale: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.”;

Rilevato che non sono mai state rilevate precedenti irregolarità nella gestione dei rifiuti da parte del trasgressore;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria, nella somma di Euro 50,00 più Euro 8,00 per spese di notificazione;

Visto l'art. 18 della Legge 689/1981;

Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e in particolare l'art. 107;

ORDINA

al Sig. [OMISSIS...] , nato a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e ivi residente in [OMISSIS...] , quale trasgressore, di versare la somma di Euro 50,00 più Euro 8,00 per Spese di notifica, per un totale di Euro 58,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria comminata ai sensi dell'art. 44 del

Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani del Comune di Empoli, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 19/07/2013;

INGIUNGE

al Sig. [OMISSIS...] , nato a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e ivi residente in [OMISSIS...] , di provvedere al pagamento della somma complessiva di Euro 58,00 mediante le seguenti modalità:

- versamento a mezzo di c/c postale N. 000024853509 intestato a Comune di Empoli – Servizio Tesoreria;

- versamento a mezzo di bonifico bancario al seguente IBAN: IT19Q076010280000024853509 intestato a Comune di Empoli – Servizio Tesoreria;

Il Pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica del presente atto;

Nella causale dovrà essere specificato: sanzione amministrativa – Ordinanza Ingiunzione relativa al verbale n 241A/2018 del 02/08/2018;

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso davanti all’Autorità Giudiziaria ordinaria ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 della L. 689/81, da presentarsi entro 30 giorni dalla notifica del presente atto;

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, qualora non sia stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 22 della citata Legge, si procederà alla riscossione coattiva di tutte le somme dovute, secondo quanto disposto dall'art. 27 della L. 24/11/1981 n. 689.

Il Dirigente del Settore
ANNUNZIATI ALESSANDRO / ArubaPEC
S.p.A.